

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 02/02/2023) 13/03/2023, n. 7270

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. NAZZICONE Loredana - rel. Consigliere -

Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere -

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere -

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27124/2021 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale delle Medaglie d'Oro 169, presso lo studio dell'avvocato DI GIOVANNI JACOPO, (DGVJCP75T21H501G) che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ((Omissis)) che lo rappresenta e difende;

- resistente -

avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE VARESE n. 712/2021 depositata il 02/04/2021.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Svolgimento del processo

- che il Giudice di Pace di Varese ha emesso provvedimento di convalida delle misure alternative al trattenimento il 2.4.2021;

- che la convalida è stata motivata per "la sussistenza dei presupposti di legge";

- che il ricorrente ha proposto ricorso per tre motivi;

- che l'intimato si è costituito solo per la discussione orale.

Motivi della decisione

- che i motivi deducono:

1) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , comma 1-bis, e D.P.R. n. 394 del 1999 , art. 3 , comma 4, per pregiudizio al contraddittorio e alla difesa tecnica;

2) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 13 , comma 7, e art. 14 , per omessa traduzione in lingua nota del decreto di espulsione e dell'ordine di sottoposizione alle misure alternative;

3) nullità del provvedimento per violazione dell'art. 111 Cost., e art. 135 c.p.c., per difetto assoluto di motivazione;

- che il terzo motivo è fondato, con assorbimento degli altri;

- che, invero, da tempo si è affermato lo specifico principio di diritto, secondo cui il provvedimento del giudice di pace, anche se adottato all'esito del procedimento camerale di opposizione all'espulsione, è affetto da nullità ove sia del tutto privo dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione, trattandosi di un procedimento contenzioso avente ad oggetto diritti soggettivi (Cass. 24.11.2017, n. 28158 ; Cass. 4 agosto 2010, n. 18108 );

- che il decreto impugnato va quindi cassato senza rinvio, perché è decorso il termine entro il quale poteva essere adottato;

- che le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri, e cassa senza rinvio.

Condanna l'intimato al pagamento delle spese del procedimento di merito, liquidate in Euro 600,00, e del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in Euro 700,00, per entrambi oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2023